

**REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2002 DEL CONSIGLIO****del 27 giugno 2002****che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 1 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.
- (2) Nonostante le difficoltà incontrate nel 2001, il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità garantirebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori. Esso non altererebbe in modo significativo il volume totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità.
- (3) A tutti gli operatori interessati nella Comunità dovrebbe essere offerta parità e continuità di accesso a tale contingente. Occorre inoltre assicurare una sorveglianza adeguata. A tal fine l'utilizzazione del contingente deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.
- (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, i contingenti tariffari per i prodotti di cui al

presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00 e 0202 30 90 della tariffa doganale comune.
2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20 % ad valorem.
3. L'anno contingenziale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno.

*Articolo 2*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ARIAS CAÑETE

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).